

Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili “– II edizione

Domanda

In merito all'Avviso in oggetto con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

- La delega a terzi può essere autorizzata anche per attività di Consulenza (Voce di spesa B 4.7) e per l'attività di Valutazione (Voce di Spesa B 4.12)?

Risposta

Non è possibile la delega a terzi delle attività richieste, in quanto non previsto dalla DGR 1343/2017 e l'avviso in oggetto non deroga a queste indicazioni. Inoltre, l'avviso non prevede la consulenza tra le attività ammissibili (vedi art. 3).

Domanda

In riferimento al Bando Por Fse 2014-2020, per finanziare progetti di servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e in carico ai servizi di salute mentale non occupate, vorrei gentilmente chiedere se è prevista la valutazione di nuovi progetti o tale bando è rivolto principalmente a progetti già avviati con il precedente avviso per garantirne la continuità.

Risposta

L'avviso prevede la selezione di nuovi progetti presentati a livello delle 26 zone-distretto; non si tratta di un rifinanziamento dei 31 progetti attuati nell'ambito del precedente avviso emanato a dicembre 2015.

Come indicato all'art. 9, le candidature devono essere elaborate in un processo di co-progettazione a cura della Società della Salute (ove costituita) o dal soggetto pubblico individuato dalla Conferenza Zonale Integrata che pubblicheranno, sui propri canali di comunicazione, appositi Avvisi di manifestazioni di interesse ai quali potranno partecipare gli enti ammissibili ai sensi dell'art. 2 dell'avviso. Si consiglia un frequente monitoraggio dei relativi canali.

Domanda

Si chiedono chiarimenti in merito al numero dei partecipanti: nel numero massimo di n. 10 membri viene ricompresa la stessa SdS o Zona /Distretto capofila e i Comuni *partners*?

Risposta

I soggetti consorziati coinvolti nella realizzazione dei progetti contano singolarmente ai fini del calcolo del numero massimo di 10 soggetti, perciò anche i comuni consorziati della SdS, se coinvolti nelle attività del progetto.

Domanda

Avremmo la necessità di un ulteriore chiarimento, relativamente al seguente requisito:

"In sede di candidatura ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero massimo di 10 membri, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del progetto. Qualora tale vincolo non fosse rispettato, il Settore competente in fase di istruttoria delle domande di candidatura inviterà il soggetto proponente a rispettare il limite stabilito, pena la non ammissibilità del progetto"

Questo, dato che collaboriamo con consorzi di cooperative che raggruppano al loro interno anche più soggetti, come è da intendersi? Un unico soggetto, il consorzio, o tanti quanti i soggetti consorziati?

Risposta

I soggetti consorziati coinvolti nella realizzazione dei progetti contano singolarmente ai fini del calcolo del numero massimo di 10 soggetti. A titolo d'esempio: un consorzio che coinvolge 2 consorziate vale, ai fini del calcolo, 3 soggetti.

Si segnala inoltre che, come indicato allo stesso articolo dell'avviso, "nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione del progetto, deve individuarli obbligatoriamente in sede di candidatura (nel formulario descrittivo)".

Domanda

La Zona Distretto selezionerà i 9 partner con cui fare coprogettazione e associarsi in ATS a seguito di domanda di partecipazione ad una manifestazione di interesse che verrà pubblicata.

L'art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui alla DD n. 3314/2020 prevede che ciascun raggruppamento in sede di candidatura dovrà rispettare il numero massimo di 10 membri, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto.

Al successivo paragrafo stabilisce che "Nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto, deve individuarli obbligatoriamente in sede di candidatura (nel formulario descrittivo)".

Dalle informazioni sopra non si comprende se i singoli consorziati devono partecipare alla coprogettazione e dunque all'ATS individualmente, in quanto dovranno essere conteggiati singolarmente al fine dell'ammissione tra i 10 partner di ATS, oppure se può partecipare il consorzio come forma associativa ed essere lo stesso conteggiato come una unità ai fini dell'ATS, per poi dichiarare in sede di candidatura (nel formulario descrittivo) i consorziati di cui intende avvalersi per dare esecuzione al progetto.

Risposta

Alla fase di coprogettazione può partecipare il consorzio come forma associativa. Al momento della stesura del formulario devono essere indicati gli eventuali singoli consorziati che saranno coinvolti nell'attuazione del progetto. I soggetti consorziati contano singolarmente ai fini del calcolo del numero massimo di 10 soggetti. A titolo d'esempio: un consorzio che coinvolge 2 consorziate vale, ai fini del calcolo, 3 soggetti. Il numero massimo di 10 soggetti non si riferisce al numero di partner nell'ATS, ma al totale dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto, conteggiando quindi anche i consorziati indicati nella candidatura.

Domanda

Chiediamo maggiori specifiche relativamente alle attività proponibili al seguente punto, nell'ambito del set delle azioni facoltative:

-Facilitazione del sistema dei trasporti finalizzato alla partecipazione alle attività di progetto.

A titolo d'esempio, sono da ritenersi servizi di facilitazione alla partecipazione dei destinatari alle attività progettuali:

- erogazione di biglietti e titoli di viaggio, pagati dall'attuatore del progetto
- servizi di trasporto con pulmino, tramite accreditamento con il Comune, che risultino gratuiti per i destinatari ma che abbiano un costo rendicontabile per i soggetti erogatori attraverso la presentazione di pezze di appoggio congrue (schede carburante, chilometraggi, costo personale autisti)
- altre possibilità?

Risposta

E' possibile prevedere servizi di trasporto per facilitare la partecipazione dei destinatari alle attività progettuali.

Per ulteriori indicazioni si prega di prendere visione di quanto indicato nella DGR 1343/2017 - normativa di riferimento della quale i soggetti attuatori dovranno anche dichiarare la conoscenza (allegato 1a) - nello specifico di quanto indicato alla voce B 2.4.10 "Viaggi allievi". Nel caso di un servizio con pulmino (equiparabile alla casistica noleggio) i costi sono ammissibili, se sostenuti da uno dei partner del progetto e se rendicontati come indicato nella suddetta normativa. Poiché in ogni zona-distretto si potranno verificare casistiche diverse, non possiamo fornire un elenco esaustivo sulle tipologie di trasporto.

Domanda

E' possibile richiedere autorizzazione alla delega per attività "Valutazione del livello di Occupabilità", nel caso in cui si tratti di un apporto integrativo e specialistico, visto che la stessa deve essere rendicontata alla Voce Docenza e che per tale voce è possibile fruire della delega a soggetti terzi?

Risposta

Come stabilito nell'allegato 6, parte integrante dell'avviso, alcune attività professionali previste dall'avviso stesso non sono assimilabili a quelle declinate e normate dalla DGR 1343/2017.

L'attività "Valutazione del livello di occupabilità" rappresenta un'attività specifica per la quale vengono utilizzate le voci indicate nell'allegato 6 soltanto come "contenitore" e per le quali sono previste specifiche modalità di rendicontazione.

Pertanto, per le attività specifiche non è possibile prevedere delega.

Domanda

Un consorzio può delegare attività di docenza ad una sua consorziata quando questa non è indicata come consorziata esecutrice diretta e non è partner dell'ATS?

Risposta

Sì, è possibile nel rispetto di quanto indicato nella DGR 1343/2007.

Domanda

Il personale impiegato nelle attività "Laboratori didattici" con quale voce PED deve essere rendicontato?

Risposta

Dipende dal compito svolto dal personale impiegato, docenza e/o tutoraggio.

Domanda

I laboratori didattici possono essere gestiti da partner non accreditati come enti di formazione?

Risposta

Ai sensi della DGR 1343/2017, l'attività didattica può essere svolta solo da soggetti accreditati per la formazione.

Domanda

In riferimento all'avviso pubblico "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda edizione" che evidenzia all'art. 3.2 il divieto all'erogazione di attività formative (seppur accessorie) in modalità FAD, vorremmo chiedere un chiarimento rispetto a questa indicazione, dal momento che il nostro ente, così come numerosi altri, in questo periodo emergenziale ha provveduto ad implementare idonei strumenti ICT per continuare ad erogare a distanza le attività formative in essere (e potenzialmente future) ottemperando al contempo alle prescrizioni dei vari DPCM e alle disposizioni regionali.

Risposta

Non è prevista una modifica al testo dell'avviso. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario dopo l'avvio dei progetti, potranno essere comunicate specifiche indicazioni.

Domanda

In riferimento all'Avviso Pubblico di cui al Decreto n 5732 del 1° Aprile 2020, sono a chiedere le seguenti informazioni. Noi siamo una Associazione di Promozione Sociale nel comune di Pontassieve, e vorremmo partecipare al Bando di cui all'oggetto; purtroppo non riusciamo a contattare la Zona Distretto Fiorentina Sud-Est, ente di riferimento per l'espletamento delle procedure del Bando di cui sopra, in quanto risulta "in dismissione".

Pertanto pongo alla vostra attenzione la difficoltà nella quale ci troviamo, per poter procedere con la fase, obbligatoria, di progettazione della proposta, in riferimento all'art. 9.2 del bando. In considerazione di quanto su esposto, sono a chiedere cortesemente delucidazioni in merito all'Ente di riferimento al quale proporre la nostra candidatura, se di vostra competenza.

Risposta

Con riferimento al Suo quesito, si precisa che la Zona-distretto Fiorentina Sud-Est non è in dismissione (la zona-distretto rappresenta un ambito territoriale e non un soggetto giuridico), bensì nella zona-distretto citata non è presente la Società della Salute. Come indicato all'art. 9 dell'avviso "Per le zone-distretto, in cui la Società della Salute non è costituita, tale procedura di evidenza pubblica dovrà essere avviata dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale Integrata (art. 70 bis comma 8 della LR 40/2005 e ss.mm.ii)." La Conferenza zonale Integrata è composta da tutti i sindaci dei comuni afferenti allo stesso ambito zonale e dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.

Domanda

La presente per chiederVi se la scrivente società può partecipare a più manifestazioni di interesse e quindi a più co-progettazioni in diversi territori toscani?

A pagina 12 dell'avviso pubblico, all'art. 9.2 Coprogettazione si evince che i soggetti possono partecipare anche in più zone distretto.

Risposta

Si conferma che, come indicato all'art. 9.2 dell'avviso, i soggetti possono partecipare e quindi essere selezionati nell'ambito di manifestazioni di interesse emanate da più zone-distretto.

Domanda

Sono un'infermiera che ha un progetto volto a promuovere l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e con disabilità ma sono un soggetto privato e singolo e come tale non ho capito se posso essere beneficiario del bando o se la mia idea deve essere necessariamente presentata tramite enti privati.

Risposta

I beneficiari dei progetti sono imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati (enti) che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati. Gli enti verranno selezionati nell'ambito di procedure di evidenza pubblica emanate dalle Società della Salute, oppure, ove non costituite, dal soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza Zonale Integrata.

Domanda

In merito alla presenza di una ATS, costituita o costituenda, nella co-progettazione relativamente all'Avviso DD n 3314/2020, di cui all'oggetto, laddove (art. 4) si prevede che ciascun raggruppamento in sede di candidatura dovrà rispettare il numero massimo di 10 membri, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del progetto.

"Nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto, deve individuarli obbligatoriamente in sede di candidatura (nel formulario descrittivo)".

Nel bando non viene presa in considerazione l'ATS, ma se alla manifestazione di interesse partecipa una ATS, costituita o da costituire prima della presentazione della domanda in RT, come la dobbiamo considerare in virtù del numero massimo di 10 membri?

L'ATS può contare per un partner anche se al suo interno ci sono più soggetti?

Come ci dobbiamo comportare in fase di pubblicazione del bando e nella successiva selezione?

Mentre è abbastanza chiaro il ruolo del consorzio e delle consorziate, rimane da avere indicazioni in merito al ruolo dell'ATS.

Risposta

Il numero massimo di 10 membri deve essere rispettato complessivamente e non può essere derogato tramite il conteggio come "singolo soggetto" di un'ATS selezionata in fase di manifestazione di interesse. Come già segnalato nella vostra domanda, l'avviso non prevede "sottoforme" di ATS.

Domanda

Il Coach incaricato da uno dei partner progettuali può svolgere la propria attività all'interno di un'azienda affiancando e supportando i destinatari dell'acquisizione di competenze e capacità di base necessarie ad un suo futuro inserimento lavorativo?

Risposta

L'attività di *coaching* deve essere separata dalle attività di inserimento in azienda e tutoring.

Domanda

Confermate che un tutor che lavora come personale interno per un soggetto X (partner del progetto) con un contratto di distacco effettuato da un'impresa Y, può effettuare tutoraggio presso impianti di Y essendo il tutor personale equiparato a personale dipendente del soggetto X?

Risposta

La domanda non è chiara. Si ricorda comunque che il tutor che segue il destinatario nell'accompagnamento lavorativo in azienda non può appartenere al personale dell'azienda ospitante. La casistica descritta sembra voler bypassare tale limite e non sarebbe quindi ammissibile.

Domanda

stiamo preparando la manifestazione di interesse per servizi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità e soggetti vulnerabili chiediamo conferma che per le amministrazioni pubbliche non sia prevista valutazione e basti la richiesta in carta libera firmata dal legale rappresentante?

Risposta

Riguardo la procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 9.2 dell'avviso, si rimanda a quanto indicato nell'allegato A della DGR 570/2017. E' cura dell'ente responsabile per tale procedura trovare le modalità adeguate di selezione.

Domanda

In riferimento al Bando Por Fse 2014-2020, che finanzia progetti di servizi per disabili, chiediamo informazioni in merito alla possibilità di consentire ad una persona disabile di effettuare uno stage, presso il Comune di XXX.

Risposta

E' possibile prevedere uno stage presso un ente pubblico. Se il Comune è anche partner del progetto si ricorda che il tutor che segue il destinatario nell'accompagnamento lavorativo non può appartenere al personale dell'ente ospitante.

Domanda

Dal bando risulta che le attività di progettazione personalizzata devono essere imputate nella voce: progettista interno\esterno

Tuttavia la normativa impone che tale voce debba essere valorizzata nel periodo successivo alla pubblicazione dell'avviso e precedente alla presentazione del progetto. Tale incompatibilità è quindi in Deroga grazie a quanto descritto nel bando?

Risposta

Come indicato all'interno dell'allegato 6 dell'avviso, "alcune attività professionali previste dall'avviso non sono assimilabili a quelle declinate e normate dalla DGR 1343/2017", tra cui anche l'attività di "progettazione personalizzata". Tale attività viene definita come " Definizione e stesura del progetto individuale e pianificazione delle attività specifiche di ciascun partecipante" e si colloca quindi dopo la fase di valutazione del destinatari. Si ricorda che l'allegato 6 contiene anche delle indicazioni sulla modalità di rendicontazione delle attività specifiche dell'avviso.

Domanda

Nella commissione giudicatrice della manifestazione di interesse per selezionare i soggetti ammessi alla co-progettazione possiamo inserire come membro un rappresentante di ARTI, oltre a Comune e ASL?

Risposta

Quanto proposto non è possibile, in quanto ARTI rappresenta un'articolazione organizzativa della Regione Toscana.

Domanda

Poiché l'Allegato 6 all'Avviso Regionale indica di imputare i costi relativi alla progettazione personalizzata nelle voci B. 1.2.2 e B 1.2.3 Progettista interno /esterno del Piano Finanziario e che la DGR 1343/2017 autorizza la delega a terzi per attività di progettazione/docenza/orientamento, si chiede se l'attività di progettazione personalizzata può essere oggetto di delega a terzi, nel rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 1343/2017 .

Risposta

Non è possibile, in quanto l'allegato 6 si riferisce proprio alle attività specifiche dell'avviso "che non sono assimilabili a quelle declinate e normate dalla DGR 1343/2017".